



ITINERARIA BRUTTII

O. N. L. U. S.

ARCHEOLOGIA • ARTE • MUSICA • TURISMO • DIDATTICA • FORMAZIONE • EDITORIA •

STATUTO SOCIALE

(Statuto sociale redatto il 23.02.2004 e registrato a Cosenza il 11.03.2004 al n. 1684, serie 1; integrato per come segue in base al verbale di assemblea n. 1/2005 del 19.01.2005, registrato a Cosenza il 02.02.2005 al n. 800, serie 3)

ART. 1

E' costituita l'associazione "ITINERARIA BRUTTII - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "ITINERARIA BRUTTII O.N.L.U.S."

SEDE

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Rende (CS), alla Via Trieste n. 33 e sede operativa in Santa Severina (KR) alla via Libertà n. 7

OGGETTO E SCOPO

ART. 3

L'associazione Itineraria Bruttii non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'esercizio dell'attività di sviluppo del patrimonio archeologico, ambientale, architettonico, artistico e storico della nazione, collaborando con enti pubblici e privati a programmi per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali.

L'Associazione si propone pertanto di offrire i seguenti servizi:

1. **RICERCA NEI SITI ARCHEOLOGICI**, nell'ambito delle attività promosse dagli organi competenti, mediante una completa assistenza tecnica delle fasi preparatorie, durante ed alla fine delle operazioni di scavo, curandone la completa documentazione e registrazione dei dati.
2. **RICERCA STORICA, TOPOGRAFICA E/O URBANISTICA** rivolta a territori, siti e singole realtà abitative, da realizzarsi mediante:
 - a- Raccolta completa della documentazione esistente (fonti documentaristiche, archivistiche, storiche e aerofotografiche);
 - b- Censimento e schedatura (anche informatizzata) delle realtà archeologiche, storico artistiche, architettoniche del sito in oggetto;
 - c- Sistemazione, documentazione scientifica e studio dei reperti mobili ed immobili rinvenuti nel corso delle campagne topografiche, secondo i sistemi già descritti al precedente comma;
 - d- Trattamento ed elaborazione informatica dei dati raccolti (elaborazione di cartografia tematica computerizzata, etc.).
3. **GESTIONE**, con fruizione al pubblico, e salvaguardia di parchi, monumenti, ed istituzioni culturali già esistenti, ovvero progettazione e sistemazione di parchi archeologici e naturali.
4. **CENSIMENTO, STUDIO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI RACCOLTE E COMPLESSI DI MATERIALI** d'interesse archeologico, storico, storico-artistico, architettonico ed etnografico, valorizzati poco o in modo inadeguato o totalmente ignoti al pubblico, in

possesso d'Istituzioni pubbliche o di privati, attraverso la schedatura scientifica, del materiale in

oggetto e la realizzazione della relativa documentazione grafica e fotografica, nonché mediante il restauro conservativo e/o consolidativo dei reperti, il loro esame e studio con possibilità di redazione della perizia relativa al loro valore, la loro catalogazione e la gestione informatica dei dati.

5. **DIVULGAZIONE, ANCHE CON FINI DIDATTICI, DEI RISULTATI DI STUDIO**, inerenti i materiali, ai monumenti o le aree oggetto dei precedenti commi 1-5, attraverso iniziative di valore scientifico (mostre itineranti o permanenti, allestimenti museali e simili) e pubblicazioni su riviste specializzate o in volumi monografici, in funzione della valorizzazione e salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale Italiano, in collaborazione con le autorità competenti.
6. **ISTITUZIONE DI UN POLO EDITORIALE E DI UNA MEDIATECA** teso alla realizzazione di materiale audiovisivo e a stampa, che riguardi il patrimonio archeologico, architettonico, storico, storico-artistico, musicale ed etnografico, cui segua la sua distribuzione e diffusione a fine divulgativo e didattico.
7. **CONSULENZA TECNICA INFORMATICA** per Enti ed Istituti culturali relativamente alla realizzazione di siti Internet, d'ipermedia didattici e software applicativi per la gestione di banche dati inerenti scavi archeologici, collezioni pubbliche e private, monumenti e quant'altro siano inerenti all'attività dell'Associazione.
8. **ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE**, incontri di studio, seminari, cicli di lezioni su argomenti di carattere archeologico, storico, storico-artistico, architettonico, musicale ed etnografico.
9. **VISITE GUIDATE** ad aree archeologiche, centri storici, musei per scuole, comunità ed associazioni.
10. **SUPPORTO ORGANIZZATIVO E/O ASSISTENZA NELLA REALIZZAZIONE D'ALLESTIMENTI MUSEALI** di carattere archeologico, storico, storico-artistico, architettonico, musicale ed etnografico: esso si concretizzerà nella scelta e nello studio dei materiali da esporre, nella preparazione di pannelli esplicativi e d'ogni altro sussidio didattico, nonché nel concreto apprestamento delle esposizioni o nella sola consulenza sulle modalità d'allestimento delle stesse.
11. **ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E STAGES** inerenti le attività lavorative connesse alla conoscenza, studio, salvaguardia e valorizzazione dei Beni Culturali, in accordo con le autorità e organizzazioni preposte.
12. **ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA**, che si esplicano attraverso l'organizzazione di visite e d'itinerari guidati in qualsiasi tipo di realtà archeologica, architettonica, storico-artistica e naturalistica (musei, aree di scavo e siti archeologici, parchi, etc.), oppure mediante allestimento di mostre su tematiche generali o di particolari aspetti e problemi connessi alla storia, all'archeologia, alla storia dell'arte o alla musica delle aree indicate dai soggetti richiedenti l'intervento dell'Associazione.
13. **GESTIONE DI BENI LIBRARI NELL'AMBITO DI BIBLIOTECHE E/O ARCHIVI D'ENTI PUBBLICI E PRIVATI**, mediante indicizzazione, soggettazione e catalogazione dei fondi librari, secondo le più moderne regole di classificazione nazionale ed internazionale.

Itineraria BRUTTI ONLUS potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutte le operazioni e gli atti contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, creditizia e finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Inoltre, in riferimento ai criteri di cui al decreto 266/93 fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in attuazione del D.leg.vo 460/97 sull'uso e la denominazione delle onlus,

l'associazione Itineraria Bruttii onlus, al fine di armonizzare le precedenti norme statutarie con quanto previsto dal D. Leg.vo citato, integra nel proprio statuto i seguenti punti:

- a) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
- b) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- f) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- h) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Inoltre facendo riferimento alle attività ed ai servizi svolti dall'associazione si riafferma l'ambito precipuo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, aggiungendo rispetto a quanto contenuto nel precedente atto costitutivo la possibilità di organizzare manifestazioni e corsi didattici e di formazione anche relativamente al settore della musica.

ART. 4

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
 - b- dei versamenti effettuati dai soci aderenti;
 - c- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - d- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'ammissione.
6. In nessun caso, nemmeno in quello di scioglimento dell'Associazione o di morte, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

ART. 5

FONDATORI, SOCI BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono aderenti dell'Associazione:
 - a- i soci fondatori;
 - b- i soci dell'associazione;
 - c- i benemeriti dell'Associazione;
 - d- i Beneficiari dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso;
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
7. Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.
8. La divisione degli aderenti tra le suddette categorie non implica alcuna diversità di diritti e trattamento all'interno dell'Associazione.
9. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservare lo statuto e i regolamenti.
10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
11. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa. Tale recesso (salvo che si tratti di motivata e giusta causa) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
12. In presenza di inadempienza agli obblighi, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

1. l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
2. il Presidente del Consiglio Direttivo
3. il vice-presidente del Consiglio Direttivo;
4. il Consiglio Direttivo;
5. il Comitato Esecutivo;
6. il Segretario del Consiglio Direttivo

7. il Tesoriere

L'elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo;

ART. 7

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano della Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa, inoltre:
 - a- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
 - c- delibera sulle modifiche de presente statuto;
 - d- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - e- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - f- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno sei aderenti o da almeno tre consiglieri, oppure dal collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nella sede centrale di Santa Severina o in quella staccata di Cosenza.
4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo tre giorni prima dell'adunanza stessa.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. Ogni aderente alla Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente della Associazione.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente o in mancanza da un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compresi il Presidente, il vice-Presidente ed il Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere aderenti alla Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione fino alla prossima assemblea in cui verrà nominato un nuovo membro del Consiglio.
5. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso dalle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - b- la nomina del segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti e del Comitato Esecutivo;
 - c- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
 - d- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo tre giorni prima dell'adunanza stessa.
12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualo siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 9

IL PRESIDENTE

1. Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione della Associazione.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei soci.

ART. 10

IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Tale carica, ove assegnata, ha lo scopo di riconoscere la gratitudine della Associazione nei confronti di personalità che si sono adoperate per l'Associazione. I Presidenti onorari possono essere più di uno.

ART. 11

IL VICE-PRESIDENTE

1. Il vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 12

IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un altro Consigliere.
2. Il Comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 13

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle applicazioni delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del Libro degli Aderenti alla Associazione.

ART. 14

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché il libro degli Aderenti alla Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla associazione a spese del richiedente.

ART. 15

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne detiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 16

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 17

AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa; a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18

SCIoglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Cosenza.

ART. 20

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

